

La qualificazione in OG11 comprende in sé quelle di cui alle categorie OS3 e OS30 per cui il possesso della qualifica OG11 può determinare la capacità di eseguire i lavori nelle suindicate altre categorie (Consiglio Stato, sez. IV, 19 ottobre 2006, n. 6232). Ciò non esclude che, considerata l'autonomia riconosciuta alle stazioni appaltanti, le stesse possano chiedere il possesso di una determinata categoria specialistica senza ammettere equivalenti. Infatti la richiesta della categoria speciale può costituire una sottolineatura dell'importanza di quelle lavorazioni nella logica complessiva dell'appalto e tiene conto anche della circostanza che per ottenere la qualificazione in OG11 non è necessario aver eseguito opere corrispondenti in tutte le categorie dei lavori inclusi nella qualifica. Pertanto la qualificazione nella categoria OG11 non ricomprende ed assorbe necessariamente anche le qualificazioni singolarmente previste nelle suindicate categorie specialistiche e il bando di gara può legittimamente richiedere la qualificazione in una delle predette categorie specialistiche; in tal caso, il difetto della qualificazione in tali categorie, per effetto di quanto previsto dal bando, non può essere sanato con il possesso della qualificazione nella sola categoria OG11.